

Il Municipio

Comune di

B i a s c a



Indirizzo
CH
Via Lucomagno 14
6710 Biasca
Telefono
091 874 39 00
E-mail
info@biasca.ch
Internet
www.biasca.ch

Funzionario
Telefono
E-mail

Biasca
Rif 31 maggio 2023
RM 3143 // 24.05.2023

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA MENSA SCOLASTICA

(del 24 maggio 2023)

IL MUNICIPIO DI BIASCA

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 37 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996;
- il Regolamento comunale concernente il servizio mensa scolastica del 24 giugno 2019;

d e c i d e:

Art. 1 Campo di applicazione e scopi

- ¹ La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare il servizio di mensa scolastica nel Comune di Biasca.
- ² Il Municipio di Biasca è autorizzato a organizzare un servizio di mensa scolastica a favore degli allievi della scuola elementare.
- ³ La mensa scolastica è un servizio complementare ai servizi scolastici ed è destinato ad agevolare la conciliazione famiglia e lavoro per le famiglie che, per motivi di forza maggiore, non possono garantire la presenza a casa di almeno un adulto durante la pausa di mezzogiorno.
- ⁴ Sono considerati motivi di forza maggiore: il lavoro, la formazione, la malattia, l'infortunio o altre assenze forzate a giudizio insindacabile del Municipio.

Art. 2 Destinatari, carattere obbligatorio

- ¹ Il servizio di mensa scolastica è destinato in primo luogo agli allievi delle scuole elementari di Biasca, domiciliati a Biasca. È data facoltà al Municipio di decidere, in casi particolari, ulteriori destinatari del servizio.
- ² L'iscrizione è da intendersi per una frequenza regolare durante tutto l'anno scolastico. Per casi particolari, la frequenza può essere concessa anche nel corso dell'anno scolastico e per periodi di breve durata.
- ³ Il Municipio ha la facoltà di limitare il numero di fruitori del servizio nel caso in cui il numero delle richieste dovesse superare il numero dei posti disponibili e della capienza degli spazi preposti.
- ⁴ In tal caso il diritto di iscrivere gli allievi sarà riconosciuto, in via prioritaria, ai genitori domiciliati impossibilitati a rientrare al domicilio durante la pausa pranzo (da giustificare), a chi è confrontato con problemi di salute (propria o dei famigliari più prossimi come genitori, fratelli/sorelle, ecc.) e in caso di situazioni o eventi particolari e/o straordinari.

Art. 3 Iscrizione

- ¹ Possono iscriversi alla mensa scolastica tutti gli allievi delle scuole elementari comunali domiciliati a Biasca e che frequentano la sede di scuola elementare di Biasca o che fanno capo alla sede scolastica di Biasca.
- ² La frequenza di allievi fuori comprensorio può essere autorizzata dal Municipio.
- ³ L'iscrizione alla mensa scolastica deve avvenire entro il termine indicato dal Municipio nella comunicazione alle famiglie, di regola entro la fine dell'anno scolastico in corso, mediante apposito modulo e presentando i documenti richiesti. Esigenze che nascessero durante l'anno scolastico dovranno essere annunciate con un preavviso di almeno 15 giorni.
- ⁴ Con l'iscrizione alla mensa scolastica, la famiglia autorizza il Municipio, o un servizio amministrativo designato, a verificare i dati forniti e/o a richiedere documenti comprovanti la situazione lavorativa e familiare.
- ⁵ L'autorizzazione a frequentare la mensa scolastica vale solamente per un anno scolastico. La famiglia è tenuta a iscriversi e a presentare annualmente la documentazione necessaria.

Art. 4 Ordine di ammissione

- ¹ Il Municipio sceglie gli iscritti secondo le seguenti priorità, in ordine decrescente:
 1. famiglie in situazioni comprovate di disagio segnalate dai Servizi sociali comunali/cantionali, dalla Direzione dell'ISC o da altri enti attivi in questo ambito (ARP, UFam, ...);
 2. famiglie monoparentali, il cui genitore è costretto a lavorare per il sostentamento della famiglia;
 3. famiglie in cui entrambi i genitori sono impegnati professionalmente, in base alla maggior percentuale d'impiego complessiva;
 4. maggior frequentazione regolare durante l'anno scolastico.
- ² Se le iscrizioni dovessero superare il numero massimo di posti disponibili, il Municipio è autorizzato a richiedere alle famiglie che fanno richiesta del servizio la documentazione necessaria per stabilire le priorità delle iscrizioni.

Art. 5 Frequenza

- ¹ Gli iscritti sono tenuti alla frequenza regolare nei giorni indicati sulla conferma d'iscrizione.
- ² L'eventuale modifica dei giorni di frequenza durante l'anno scolastico dev'essere motivata e notificata per iscritto al Municipio, con almeno una settimana di anticipo. Eventuali cambiamenti, se accettati, entrano in vigore a partire dal mese successivo e nel rispetto dei posti disponibili alla mensa scolastica.

³ Le rinunce alla frequenza, che verranno prese in considerazione a partire dal mese successivo, vanno comunicate con almeno una settimana di anticipo al Municipio, in caso contrario la frequenza verrà comunque conteggiata.

⁴ Una frequenza irregolare, prolungata nel tempo, senza valide giustificazioni, può portare alla revoca dell'iscrizione e al conteggio dei costi.

⁵ Per ragioni organizzative e amministrative, le assenze per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, passeggiate scolastiche, ecc.) devono essere annunciate alla responsabile della mensa scolastica al più tardi entro le ore 08:30, oltre tale orario la frequenza sarà conteggiata.

Art. 6 Apertura

¹ La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, esclusi i mercoledì, e assicura la presa a carico degli allievi dalle ore 11:30 alle ore 13:30.

² Durante il periodo di presa a carico, gli allievi non possono abbandonare gli spazi adibiti alla mensa scolastica.

Art. 7 Capacità d'accoglienza

¹ La capacità indicativa massima, tenuto conto degli spazi e del personale a disposizione, per la mensa scolastica è di 28 allievi.

² Qualora le iscrizioni dovessero superare la capienza massima consentita, il Municipio è autorizzato ad organizzare un doppio turno sulla pausa di mezzogiorno.

Art. 8 Organizzazione

¹ Il servizio mensa scolastica prevede le seguenti prestazioni:

- l'accoglienza dei bambini negli spazi preposti;
- il pranzo;
- la sorveglianza e l'animazione.

² Le modalità per l'animazione e la sorveglianza sono stabilite e organizzate dal Municipio, in collaborazione con l'AFDS sulla base di un progetto pedagogico.

Art. 9 Regimi alimentari particolari

Eventuali necessità mediche riguardanti il regime alimentare devono essere comunicate all'atto d'iscrizione e comprovate da un certificato medico e dal formulario PAI (Progetto di accoglienza individuale). La decisione in merito sottostà all'insindacabile giudizio del Municipio.

Art. 10 Esclusione dal servizio

¹ Ai fruitori del servizio è richiesto un comportamento corretto ed educato. Ognuno è tenuto al rispetto delle regole, dei compagni, del personale, delle infrastrutture e degli spazi.

² In caso di assoluta difficoltà di adattamento alla vita di gruppo oppure a causa di un continuo mancato rispetto delle regole stabilite per uno svolgimento regolare dell'attività, l'allievo/a può essere escluso dal servizio.

³ Il mancato pagamento del costo del servizio da parte della famiglia può portare alla sospensione della possibilità di frequentare la mensa scolastica.

Art. 11 Tariffa e fatturazione

¹ A parziale copertura dei costi, alle famiglie è richiesto un contributo finanziario di CHF 9.00 per pasto.¹

² La tariffa potrà essere modificata annualmente dal Municipio.

³ Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente le famiglie che fanno capo al servizio.

Art. 12 Ricorso

Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 14 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale e sul sito internet del Comune a partire dal 31 maggio 2023 e per un periodo di 30 giorni.

Art. 15 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario comunale

Loris Galbusera

Curzio Andreoli

¹ Art. modificato con RM 4473 del 9 aprile 2024, in vigore dal 1. maggio 2024, pubblicato all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 17 maggio 2024 al 17 giugno 2024.